Sentenza n. 9 – del 11 Aprile 2023

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca Simeoni – Componente

Riunitasi presso la sede FISR il giorno 11 Aprile 2023, alle ore 12:30 per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla società ASD SPV VECCHIA VIAREGGIO (cod.296), in persona del Presidente p.t. Maria Cristina Zanaboni la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n.40/2023 del 03 Aprile u.s. che condanna la società ricorrente alla perdita dell'incontro con ASD LEGNARO PSG2000 (cod.3324) in programma l'11 dicembre 2022, con punteggio di 0-5 oltre alla penalizzazione di 3 punti in classifica, la perdita della tassa di iscrizione, l'esclusione dal campionato e l'annullamento di tutte le conseguenze negative connesse;

LETTO il ricorso;

PREMESSO che, relativamente al ricorso presentato dalla ASD SPV VECCHIA VIAREGGIO (cod.296), lo stesso va ad impugnare il CU n.12 del 14 dicembre 2022 con il quale veniva sanzionato il comportamento della ricorrente e del QUANTA CLUB SRL (cod.3361);

PREMESSO che, il CU n.12 del 14/12/22è stato emesso in base ad un mero errore di comunicazione da parte della Commissione Nazionale Giovanile HIL, come risulta documentazione in atti;

PREMESSO che detta partita debba essere ripetuta (rectius giocata);

CONSIDERATO che nessuna censura può essere mossa alle due compagini stante l'assenza di colpa derivante da comportamenti dell'organo federale:

P.Q.M.

- 1) Considerato tempestivo il ricorso avverso il CU n.12 del 14/12/22 e pertanto predisporre la disputa della gara tra ASD SPV VECCHIA VIAREGGIO (cod.296) e QUANTA CLUB SRL (cod.3361);
- 2) Revocare la sanzione della sconfitta per 0-5 per entrambe le compagini e la relativa ammenda;
- 3) Revoca la sanzione di cui al CU n.40 del 03/04/2023, nella parte in cui veniva disposta l'esclusione dal campionato, la perdita della tassa di iscrizione e di tutte le conseguenze negative relative alla recidiva con la sola conferma della sconfitta 0-5 a tavolino e la penalizzazione di 3 punti in classifica;

Dispone la restituzione integrale della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI